

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 42503	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: misure interdittive di cui all'art.9, c.2 d.lvo 231/01, per due mesi.				
Quantum: 10.000,00				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale Ancona (sez. Senigallia) sentenza ex art.444 c.pp. Sanzione pecuniaria di €.10.000,00 nonché misure interdittive di cui all'art.9, c.2 d.lvo 231/01, per due mesi.				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	X lesioni		morte	

Fattispecie

Preso un trapano privo di dispositivo automatizzato di blocco in caso di apertura del coperchio per lavori di regolazione, nello svolgere tale operazione, riportava l'amputazione di una falange.
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Il terzo comma dell'art.25 septies (d.lvo 231/01) stabilisce che "In relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi". Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L.213 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale (cfr. sul punto anche Cass.20.03.2012, n.10822 del 2012).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.